

UOC Risorse Umane

**Il dirigente della UOC Risorse Umane
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 197 del 20/02/2020

OGGETTO: Rimborso delle spese legali sostenute dal dott. L.L. matr. 1948 Dirigente medico di questi Istituti, relative all'onorario dell'Avv. Francesca Falvo D'Urso incaricato nel giudizio C. rg 5421/2016.

Esercizi/o 2020 Centri/o di costo 102100

- **Importo presente Atto: € .**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-150-2020

L'estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Sonia Evangelisti

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

- VISTO** il Decreto legislativo 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421; l’atto aziendale adottato con deliberazione del 06 giugno 2019, n. 489;
- VISTA** la nota prot. I.F.O. 967 del 22/01/2020 con la quale si è disposto in via temporanea, per ragioni di natura organizzativa, di trasferire le attività relative alla gestione del Contenzioso a al Governo dei contratti assicurativi, alla U.O.C. Risorse Umane;
- PREMESSO** che gli eredi della sig.ra C.M.T., in data 08/06/2015 presentavano denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Roma presso il Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti del dirigente medico dell’Ente, L.L. matr. 1948, rgn 26133/2016, teso ad ottenere il risarcimento dei presunti danni per responsabilità medica a seguito di intervento chirurgico effettuato nell’anno 2010 nei confronti della Sig.ra C.M.T. presso questi Istituti;
- che in data 16.05.2016 il dirigente in questione chiedeva l’attivazione della polizza “spese legali e peritali” al fine del rimborso delle spese relative al giudizio di cui trattasi nominando quale difensore di fiducia l’Avv. Francesca Falvo D’Urso;
- che questa Unità Operativa trasmetteva detta richiesta alla Compagnia di Assicurazioni per il tramite della General Broker Service, Società di brokeraggio di questi Istituti;
- che, successivamente, la Compagnia di Assicurazioni, comunicava l’accettazione nella fattispecie della manleva assicurativa;
- CONSIDERATO** che l’Avvocato Francesca Falvo D’Urso incaricata dal Dirigente Medico dott. L.L. matr. 1948 per la propria rappresentanza e difesa nel giudizio di cui sopra, ha chiesto al predetto Dirigente il pagamento della ft. 14/2019 di € 4.477,36 relativa al saldo delle competenze ed onorari in ordine all’attività svolta nella causa in quesitone, importo corrisposto dal Dirigente Medico;
- che detta somma, secondo le condizioni contrattuali della polizza “spese legali e peritali”, è stata pagata direttamente dalla Compagnia di Assicurazioni generali Ina Assitalia a questi Istituti, in qualità di contraenti;

che l'accredito della somma di cui sopra è stato effettuato in data 21/01/2020 con bolletta d'incasso n° 376, che si allega alla presente, presso il tesoriere degli I.F.O.;

VISTA la ft. quietanzata n. 14/2019 di € 4.477,36 emessa dal legale difensore e trasmessa dal Dirigente medico L.L. a questi Istituti;

RITENUTO pertanto di rimborsare al Dirigente Medico la somma di euro 4.477,36, ricevuta dalla Compagnia Generali a titolo delle spese legali anticipate dallo stesso dirigente medico;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di rimborsare al Dirigente Medico di questi Istituti, L.L. matr. 1948 la somma di euro 4.477,36 a seguito di quanto corrisposto all'Ente, in qualità di contraente della polizza "spese legali e peritali", dalla Compagnia di Assicurazioni Generali Ina Assitalia, in ordine alle spese legali sostenute nel giudizio dinanzi al Tribunale Penale di Roma intentato dalla sig.ra C.M.T. rg 26133/2016;

- che detto importo dovrà essere accreditato al Dirigente Medico sulla prima busta paga utile;

La U.O.C. Risorse Umane e Contenzioso curerà i provvedimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Dettaglio provvisorio 0000376

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente	0
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	21/01/2020	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio	4.477,36 EUR	Valuta Ente	21/01/2020
Importo cliente	4.477,36 EUR	Valuta Cliente	-
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo bollo	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo spese	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Importo commissioni	0,00 EUR
Causale	0 DMALOBSA-IR6-2016-000630019,PO L:766100353IFO ISTITUTI FISIOT ERAPICI OSPITALI 2020011700500	Tipo Codice	
Codice cliente		Lingua	
Anagrafica	Generali Italia S.p.A.		
Cod. Fiscale/P.IVA			
Indirizzo	0 ()		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare	4.477,36 EUR	Data regolarizzazione	-
Bolletta Num.	376		
Data incasso	21/01/2020		
Distinta	0		

Chiudi



Le inviamo il presente atto di quietanza che avrà valore liberatorio solo successivamente all'avvenuto pagamento della somma indicata sullo stesso, segnalandoLe che provvederemo al pagamento, secondo le modalità sotto indicate, una volta che l'atto stesso sarà debitamente sottoscritto e restituito a: Generali Italia S.p.A. (Via Leonida Bissolati n° 23 - 00187 Roma).

"SPESE LEGALI E PERITALI" - ATTO DI QUIETANZA

...sottoscritt IFO IST. FISIOTERAPICI OSPITALIERI

dichiara.... di ricevere dalla Soc. **GENERALI ITALIA S.p.A.**, in esecuzione del contratto 332/15718 ed in dipendenza del sinistro 2016/630019, l'importo di **€. 4.477,36** (euro quattromilaquattrocentosettantasette/36)

...sottoscritt..... dichiara..... inoltre di accettare tale somma in transazione e comunque a completo saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro nessuno escluso ed eccettuato e, comunque, di tutto quanto potesse competere in relazione al sinistro in oggetto e ne rilascia..... la presente ampia e liberatoria quietanza, non avendo più nulla a pretendere da chicchessia, rinunciando ad ogni eventuale azione sia civile che penale. **La presente quietanza acquisterà valore liberatorio solo successivamente all'avvenuto pagamento delle somme indicate. L'atto va datato al momento della sottoscrizione.**

TIPO PAGAMENTO: Acconto Totale Saldo X

Note: *Rimborso Spese legali Avv. D'Urso Francesco Falvo - fattura n° 14/2019 - per posizione procedimento penale n 26033/201 R. - a sp/16 -*

Atto redatto in..... il..... Firma per accettazione X *[Signature]*

Cod. Ag. di Competenza IR6 Es. Rubricazione 2016 N.di Danno 630019 Numero di Polizza 332/15718
Contrante/Assicurato IFO IST. FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Spazio riservato al BENEFICIARIO:


Intestatario del c/c..... *UNICREDIT* C.F./P.I. *02153250583*

Banca e filiale.....

N.c/c..... ABI..... CAB..... CIN.....

IBAN: IT *58 5 02008 05316 000400000886*

Firma X *[Signature]*



FRANCESCO FALVO D'URSO
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

00192 ROMA, 9 settembre 2019
VIALE DELLE MILIZIE, 106 - TEL. 063729121 - TELEFAX 063729087

Egr. Sig.
Dott. L L
Via d

P.I. 09756601002

FATTURA N. 14/2019

OGGETTO: giudizio penale dinanzi al G.I.P. presso il Tribunale di Roma n. 5421/16 iniziato con denuncia dei Sigg.ri Dita con ordinanza di archiviazione già trasmessaLe
Tabella attività penale ex D.M. n. 55/14 e D.M. n. 37/18

COMPENSI dalla fase di studio alla fase decisionale inferiori ai medi tariffari	EURO	3.000,00
RIMBORSO SPESE FORFETTARIO 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14	EURO	450,00
C.A.P. 4% su imponibile € 3.450,00	EURO	138,00
IVA 22% su imponibile € 3.588,00	EURO	789,36
SPESE non imponibili (corrispondenza, telefonate, copie atti e sentenza)	EURO	100,00
TOTALE DA PAGARE	EURO	4.477,36

N. 5347/18 R.G.N.R. + 23341/2018 (già stralcio del procedimento 26491/16)
N. 5421/16 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO 21 DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE E DI IMPUTAZIONE COATTA

(artt. 409, 410 C.P.P.)

La Giudice Dott.ssa Paola Di Nicola,

Letti gli atti del procedimento suesposto, nonché quelli relativi ai procedimenti N. 5347/18 e N. 23341/18, oggetto di stralcio del presente procedimento;

Lette le richiesta di archiviazione del P.M

-del 5/2/2018 nei confronti di M 15 (R.G.N.R. 5347/18);

-del 25/7/2018 nei confronti di V + 4 per il reato di cui all'art. 589 c.p. (RGNR 23341/18);

letti gli atti di opposizione in data 25/9/2018 e 21/2/2019 alle suddette richieste di archiviazione proposto da C;

sentite le parti all'udienza del 2/7/2019

OSSERVA

Come correttamente ricostruito dal PM la vicenda trae origine dalla denuncia querela presentata, in data 08/06/2015, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, da Cna, rispettivamente marito e figli della sig.ra Cta 29/05/2015 presso l'ospedale Civile di Ascoli Piceno ove era stata trasportata d'urgenza in data 27/05/2015, per episodio febbrile e tachicardia, dopo essere stata sottoposta a diversi interventi chirurgici, prima

presso la casa di cura "Villa Igea" di Ancona e poi presso l'ospedale "Regina Elena" di Roma.

La Procura di Ascoli Piceno disponeva il sequestro di tutte le cartelle cliniche nonché consulenza tecnica medico legale all'esito della quale risultava che la causa del decesso era riconducibile a comportamenti inidonei tenuti dal personale sanitario che aveva avuto in cura la paziente Ospedale "Regina Elena" di Roma.

Il fascicolo processuale veniva, pertanto, trasferito presso la Procura di Roma ove veniva disposta **nuova consulenza tecnica medico legale** al fine di accertare quali comportamenti incongrui di quei sanitari fossero stati causalmente rilevanti ai fini del determinismo della morte della paziente CI

La consulenza tecnica ha consentito una accurata ricostruzione della vicenda in esame e della posizione giuridica di ciascun indagato.

Sono 4 gli interventi oggetto di accertamenti da parte della Procura della repubblica, infatti, dal citato elaborato è risultato il seguente svolgimento dei fatti:

in data 09.03.2015 la sig.ra C veniva sottoposta a un intervento di isteroannessetomia presso l'Ospedale "Regina Elena" di Roma, da parte di C in quanto le era stato diagnosticato un adenocarcinoma endometrioides in data 09.01.2015.

Nei giorni successivi all'intervento la paziente subiva un progressivo e inesorabile peggioramento delle condizioni cliniche, con ripetuti episodi di vomito e addensamento di aria nell'addome. Tali elementi, emersi durante la fase post-operatoria, costituivano, alla luce delle *leges artis* della scienza medico-chirurgica, sintomi sufficientemente inequivoci dell'esistenza di una perforazione intestinale, che poteva essere stata provocata solo dall'intervento del Cutillo, sebbene ancora non in fase conclamata.

Nondimeno, la dottoressa Ve aveva visitato la C/3/2015 non procedeva ad alcun esame urgente per accertare l'esistenza di eventuali patologie in atto nonostante l'evidente e rapido peggioramento dello stato di salute della paziente, la quale contraeva, a cagione del ritardo, una peritonite conclamata.

Solamente **il 16.3.2015** a distanza di sette giorni dall'intervento di isteroannessetomia si procedeva a un intervento di riparazione della lesione perforativa.

Il ritardo nell'esecuzione dell'intervento di riparazione aveva imposto un'operazione chirurgica più invasiva di quella che ci sarebbe stata se l'intervento fosse stato effettuato tempestivamente. Invero, le condizioni locali di grave flogosi peritoneale imponevano il confezionamento di un anello iliaco che, in base agli accertamenti successivamente effettuati dal consulente tecnico, avrebbe condotto, di fatto, al decesso della paziente.

LA PRIMA OPERAZIONE DEL 9/3/2015

Come correttamente sostenuto dal Pm è evidente che un eventuale profilo di responsabilità penale per la morte della Cpu essere ravvisato a carico del C che l'ha operata cagionando la perforazione e i due medici che hanno avuto in cura la paziente nella fase del decorso post-operatorio susseguente al primo intervento di isteroannessetomia ovvero sia la V quale chirurgo di guardia tra il 13 e il 15 marzo che non avevano diagnosticato i sintomi della peritonite letale. Era, infatti, in questa fase che dovevano essere effettuati i necessari accertamenti sullo stato di salute della paziente, in modo da poter rilevare e correttamente rimediare alla lesione intestinale.

Ciò conduce a ravvisare dei possibili profili di responsabilità penale per il decesso della Cin capo ai medici facenti parte del reparto di ginecologia che avevano provveduto al primo intervento del 09.03.2015 e al post operatorio dello stesso.

Sul punto sostengono i consulenti tecnici nella relazione tecnica che *«In ultima analisi nel caso di specie deve essere individuata una inadeguatezza nel comportamento dei ginecologi che ebbero ad eseguire l'intervento del 9 marzo 2015: questi ebbero a determinare nel corso della viscerolisi una microperforazione delle anse ileali, complicanza prevista nel corso di interventi come quello eseguito nel caso di specie. Tuttavia, gli stessi ginecologi del reparto di degenza identificarono e trattarono con ritardo la complicanza intervenuta determinando una compromissione delle condizioni generali e locali del soggetto che costrinse i*

chirurghi ad un intervento altamente demolitivo e che necessitava comunque di un successivo intervento di ricanalizzazione».

Pertanto, il ritardo nella rilevazione della perforazione intestinale deve essere ascritto esclusivamente ai medici del reparto di ginecologia e, in particolare, a coloro che hanno avuto in cura la Ca partire dalla tarda serata dell'1 1.03.2015.

In relazione alla correttezza tecnica dell'intervento di riparazione della perforazione, i consulenti tecnici, invece, non hanno ravvisato alcun tipo di imperizia. Essi affermano, infatti, che *«I chirurghi che hanno operato sia in urgenza che in elezione hanno adottato le tecniche corrette della pratica operatoria e la deiscenza dell'anastomosi ileo ileale rientra nel campo delle complicanze che nel caso dei pluri operati sono maggiormente frequenti».*

LA SECONDA OPERAZIONE DEL 16/3/2015

In relazione alla seconda operazione avvenuta il 16/3/2015, una settimana dopo la prima, il PM, in forza dell'accurata ricostruzione risultante dalla consulenza tecnica ha chiesto l'archiviazione essendosi trattato di un intervento di riparazione della lesione perforativa cagionata dall'operazione del 9/3/2015.

Dalla consulenza menzionata è risultata la correttezza tecnica di detto intervento praticato, peraltro, in urgenza tanto che anche le complicanze erano state ritenute del tutto ordinarie nei casi dei plurioperati come era di certo la vittima, né si ritiene condivisibile l'assunto degli oppositori, derivante dalla consulenza tecnica di parte, secondo cui detto intervento ha costituito comunque concausa della morte della paziente trattandosi di intervento d'urgenza ed inevitabile.

Peraltro, dalla puntuale richiesta di archiviazione, che si condivide, risulta che:

- la Dott.ssa M si era limitata a visitare la C/2015 durante il primo intervento chirurgico in cui era stata soltanto seconda operatrice;
- C erano medici in servizio presso la rianimazione e non hanno avuto contatti con la paziente;
- i medici Ci erano limitati ad una semplice visita della vittima, la prima come chirurgo di guardia e il secondo come infettivologo;

- I medici C appartenevano ad altro reparto e non avevano mai visitato la paziente;
- I medici V non hanno avuto alcun ruolo in nessuno degli interventi chirurgici né nelle rispettive fasi post-operatorie, svolgendo essi attività di ambulatorio e non di reparto;
- Il primario del reparto di ginecologia Vin quanto oltre a risultare di avere usufruito di due giorni di ferie durante il ricovero di Con risulta che fosse stato messo a conoscenza delle condizioni di salute della paziente da parte dei medici che la seguivano e per i quali il PM ha richiesto il rinvio a giudizio. Né d'altra parte il solo ruolo di primario può ritenersi sufficiente ai fini di imputare una responsabilità penale nei termini generici proposti dagli oppositori;
- la Dott.ssa Mon si trovava nel reparto in cui era ricoverata la paziente né era di turno anche alla luce di quanto risulta dagli accertamenti dei CT del PM;
- Il Dott. Ceva eseguito un intervento limitato come chirurgo di guardia in un momento in cui non si erano manifestati i sintomi di perforazione.

LA TERZA OPERAZIONE DEL 12/5/2015

In relazione alla terza operazione chirurgica subita da Cena il 12/5/2015 dagli atti risulta che la stessa è stata eseguita dai medici **Ple primo operatore e D operatore** entrambi specialisti in chirurgia oncologica.

Il PM nella richiesta di archiviazione riguardante M+ 15 nel procedimento R.G.N.R. 5347/18 rappresenta che i medici Pnon avessero visitato la paziente in nessuna occasione mentre dall'esito della delega d'indagini del 18/5/2016 risulta che i medici indicati avessero operato la paziente il 12/5/2015 con un intervento che lo stesso organo dell'accusa, nella richiesta di archiviazione relativa a V4 (R.G.N.R. 23341/18), qualifica come eseguito "troppo precocemente (prima dei 180 giorni indicati dalle LG internazionali)" e definisce la decisione dei medici come imprudente ed imperita, tale da determinare la seconda peritonite e il decesso successivo della paziente.

Peraltro, riguardo a questo ultimo intervento manca una adeguata trattazione nella consulenza tecnica del PM in grado di escludere la responsabilità dei due medici coinvolti.

D'altra parte è la stessa consulenza tecnica degli oppositori che condivisibilmente rappresenta detta violazione delle linee guida in materia, cosicché si ritiene di dover concludere per il supplemento di attività di indagine, attraverso apposito quesito, volto ad accertare se i medici hanno eseguito "troppo precocemente (prima dei 180 giorni indicati dalle LG internazionali)" l'intervento chirurgico del 12/5/2015

PQM

Dispone l'archiviazione delle posizioni di:

- 15)
- 16)
- 17)
- 18)
- 19) C

indagati nel procedimento R.G.N.R. 23341/18

ASSEGNA

al PM per il compimento dell'attività integrativa in relazione alla posizione di P e D'M il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente ordinanza.

Ordina la restituzione degli atti al P.M.

Roma, 2/7/2019

Depositato in Cancelleria
2.7.2019
Roma, 2
IL CANCELLIERE
Dr. Alessandro Venori

La Gip
Paola Di Nicola